SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 58**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13:

Findue, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1992.

Banco di Napoli, società per azioni:

Obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 12 febbraio 1992.

Obbligazioni di opere pubbliche sorteggiate il 12 febbraio 1992.

I.N.C.E. - Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1992.

Rovagnati, società per azioni, in Biassono: Obbligazioni sorteggiate l'11 febbraio 1992.

S.C.E.T. - Smalterie conduttori elettrici Torino, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1992.

Feraboli, società per azioni, in Vescovato: Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1992.

S.A.T.R.I.S., società per azioni tributaria siciliana: Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 febbraio 1992, n. 219.

Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, desiderando rendere più efficace la cooperazione fra i due Stati in materia penale, hanno convenuto quanto segue.

ARTICOLO 1

OBBLIGO DI ESTRADARE

Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte secondo le norme ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione le persone che si trovino sul suo territorio e che siano sottoposte a procedimento penale o siano ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitte dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte.

Agli effetti della presente Convenzione per misura di sicurezza si intende qualsiasi misura restrittiva della libertà personale ordinata in aggiunta o in sostituzione di una pena comminata dalle Autorità giudiziarie penali.

ARTICOLO 2

REATI PER I QUALI E' AMMESSA L'ESTRADIZIONE

L'estradizione è ammessa esclusivamente per i reati punibili, secondo le leggi di entrambe le Parti, con una pena restrittiva della libertà personale che non sia inferiore nel massimo a 2 anni, o con una pena più severa.

Per l'estradizione di persona già condannata, la pena ancora da espiare deve essere inoltre non inferiore ad un anno.

Quando la domanda di estradizione si riferisce a più fatti per alcuni dei quali non ricorra il requisito relativo all'ammontare della pena la Parte richiesta avrà la facoltà di accordare ugualmente l'estradizione anche per questi ultimi.

ARTICOLO 3

REATI IN MATERIA FISCALE

Per i reati in materia di tasse e imposte, in materia doganale e di cambio, l'estradizione, in conformità a quanto disposto dall'articolo precedente, non potrà essere negata per il motivo che la

legge della Parte richiesta non preveda il medesimo tipo di imposte o di tasse o non contenga il medesimo tipo di disciplina per tali materie che la legislazione della Parte richiedente.

ARTICOLO 4

ESTRADIZIONE DEI CITTADINI

Ciascuna Parte ha facoltà di rifiutare l'estradizione del proprio cittadino.

Si terra conto dello stato di cittadinanza della persona richiesta al momento della decisione sulla domanda di estradizione.

In caso di rifiuto di estradizione la Parte richiesta ha l'obbligo, su domanda della Parte richiedente, di sottoporre il caso alle proprie autorità competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente dovrà fornire la documentazione processuale e ogni altra utile informazione in suo possesso.

La Parte richiesta comunicherà senza indugio l'esito del procedimento.

ARTICOLO 5

REATI POLITICI

1. L'estradizione non sarà concessa: se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è considerato dalla Parte richiesta reato politico;

2. L'estradizione non sarà parimenti concessa se la Parte richiesta abbia serie ragioni per ritenere che la domanda, fondata su un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, o che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno degli elementi suddetti.

ARTICOLO 6

REATI MILITARI

L'estradizione non sarà concessa se il reato per il quale è stata richiesta costituisce reato per la legge militare e non è previsto dal diritto comune.

ARTICOLO 7

RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE

L'estradizione non sarà concessa:

a) se il reato per il quale è domandata è stato commesso nel territorio della Parte richiesta o è considerato ivi commesso secondo la legge di quest'ultima Parte;

b) se, secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta, l'azione penale o la pena siano prescritte;

c) se la persona sia stata già definitivamente giudicata dalle autorità della Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata;

d) se la persona sia minore ai sensi della legge della Parte richiesta e la legge della Parte richiedente non la consideri tale, ovvero non preveda per i minori un trattamento processuale e sostanziale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

In tale ultimo caso si applicheranno le disposizioni del terzo comma dell'art. 4.

ARTICOLO 8

RIFIUTO FACOLTATIVO

L'estradizione può essere rifiutata:

a) se la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale dalle autorità della Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali è stata domandata;

b) se i fatti per i quali è stata domandata sono stati commessi nel territorio di uno Stato terzo e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilità del tipo di reato di cui si tratta quando è commesso all'estero.

ARTICOLO 9

PENA CAPITALE

Se il reato per il quale l'estradizione è domandata è punito con la pena capitale dalla legge della Parte richiedente, tale pena non sarà pronunciata o, se essa è già stata pronunciata, non sarà eseguita.

ARTICOLO 10

RINVIO DELLA CONSEGNA E CONSEGNA TEMPORANEA

1. La Parte richiesta potrà, dopo aver deciso sulla domanda di estradizione, rinviare la consegna della persona richiesta affinchè possa essere da essa sottoposta a procedimento penale, o, se è già stata condannata, affinchè possa espiare nel suo territorio la pena inflittale per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione è stata richiesta.

2. Anzichè rinviare la consegna, la Parte richiesta potrà consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente, alle condizioni che saranno stabilite di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO 11

ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA

Se la persona richiesta, dopo essere stata resa edotta dall'autorità giudiziaria competente del suo diritto ad un procedimento formale ed alla protezione di cui alla presente Convenzione, acconsente irrevocabilmente e per iscritto ad essere consegnata alla Parte richiedente, la Parte richiesta potrà consegnare tale persona senza procedimento formale di estradizione.

Anche in tale caso si applica il principio di specialità di cui all'art. 16.

ARTICOLO 12

RICHIESTA E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

La richiesta sarà redatta per iscritto ed inoltrata per via diplomatica.

A sostegno della richiesta si dovranno produrre:

a) l'originale o copia autentica della sentenza di condanna esecutiva, ovvero del mandato di cattura o di qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia, emessi nelle forme prescritte dalla legge della Parte richiedente;

b) una esposizione dei fatti per i quali la estradizione viene richiesta, l'indicazione del tempo e del luogo della loro consumazione e la loro qualificazione giuridica;

c) una copia delle disposizioni di legge applicabili ivi comprese le norme sulla prescrizione;

d) i dati segnaletici disponibili della persona richiesta e qualsiasi altra informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità.

ARTICOLO 13

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, quest'ultima Parte richiederà tutte le informazioni complementari necessarie, che dovranno essere fornite nel termine di 45 giorni.

Se a cagione di circostanze speciali la Parte richiedente non possa fornire tali informazioni entro il termine predetto, le Parti concorderanno un ulteriore termine non superiore a 30 giorni.

ARTICOLO 14

MINORI

Qualora venga richiesta l'estradizione di una persona che alla data della domanda sia minore degli anni diciotto, la Parte richiesta, ove la consideri come proprio residente abituale e ove ritenga che l'estradizione ne renderebbe difficile il reinserimento sociale e la riabilitazione, può raccomandare alla Parte richiedente di ritirare la domanda di estradizione, precisandone le ragioni.

Tuttavia se quest'ultima Parte insiste nella richiesta, l'estradizione non potrà essere rifiutata per i motivi sopra esposti.

ARTICOLO 15

ARRESTO PROVVISORIO

In caso di urgenza ciascuna Parte può domandare all'altra Parte l'arresto provvisorio di una persona di cui intende richiedere l'estradizione.

La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa per via diplomatica o effettuata per il tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol) mediante qualsiasi mezzo di trasmissione che lasci prova scritta.
Tale domanda dovrà contenere:

a) l'indicazione dell'esistenza di uno dei documenti citati al paragrafo secondo, lettera a) dell'art. 12;

b) la dichiarazione che sarà richiesta l'estradizione;

c) i dati di identificazione della persona, ove possibile;

d) l'indicazione del reato per il quale l'estradizione sarà domandata.

La Parte richiesta deciderà in conformità alla propria legge e informerà senza indugio l'altra Parte del seguito dato alla sua domanda.

La persona sottoposta ad arresto provvisorio deve essere rimessa in libertà allo scadere del quarantacinquesimo giorno dalla data del suo arresto se la Parte richiesta non riceve entro tale termine la domanda di estradizione corredata dai documenti specificati nell'articolo 12.

La liberazione non osterà ad un nuovo arresto e all'estradizione qualora la domanda di estradizione pervenga successivamente.

ARTICOLO 16

PRINCIPIO DI SPECIALITA'

La persona estradata non sarà processata, giudicata, detenuta, né sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla sua consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che nei seguenti casi:

a) qualora la Parte che l'ha estradata vi acconsenta. A tal fine la Parte richiedente dovrà presentare una domanda corredata dai documenti prescritti dall'art. 12 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni che l'estradato intenda effettuare in ordine alla nuova richiesta. La Parte richiesta concederà il proprio consenso quando il reato per il quale è domandato comporta di per sé l'obbligo dell'estradizione ai sensi della presente Convenzione;

b) qualora la persona estradata, avendo avuta la possibilità di farlo, non abbia lasciato entro i 30 giorni successivi al suo rilascio definitivo il territorio della Parte alla quale è stata consegnata, oppure vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato.

Allorquando la qualificazione giuridica data al fatto venga modificata nel corso del procedimento, la persona estradata non sarà perseguita o giudicata che nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato così nuovamente qualificato consentano la estradizione.

ARTICOLO 17

RIESTRADIZIONE

Salvo che nel caso previsto alla lettera b) dell'art. 16, la Parte richiedente non potrà senza il consenso della Parte richiesta consegnare la persona estradata ad un terzo Stato che l'abbia richiesta per reati precedenti alla consegna.

La Parte richiesta potrà esigere la produzione dei documenti previsti al secondo paragrafo dell'art. 12.

ARTICOLO 18

CONCORSO DI DOMANDE

1. Ciascuna Parte, se riceve dall'altra Parte e da altri Stati richieste di estradizione della stessa persona per lo stesso reato, darà la preferenza alla richiesta dello Stato nel cui territorio il reato è stato commesso.

2. Ciascuna Parte, se riceve dall'altra Parte e da altri Stati richieste di estradizione della stessa persona per reati diversi, darà la preferenza alla richiesta per il reato più grave.

3. Se i predetti criteri non si rivelano utili a determinare una decisione, la Parte richiesta terrà conto di tutte le altre circostanze del caso e, in particolare, della cittadinanza della persona richiesta, delle date di ricevimento delle domande nonché della possibilità di una successiva estradizione tra gli Stati richiedenti.

ARTICOLO 19

DECISIONE E CONSEGNA

La Parte richiesta comunicherà immediatamente, per via diplomatica, alla Parte richiedente la decisione adottata sulla domanda di estradizione.

Il rigetto della domanda, parziale o totale, deve essere motivato.

Quando l'estradizione è concessa, le Parti concorderanno la data e il luogo della consegna, che dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data del ricevimento della concessione di cui al I° comma del presente articolo. Se la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna la persona da estradare entro il predetto termine, la Parte richiesta la porrà in libertà e potrà successivamente rifiutarne l'estradizione per lo stesso reato.

In caso di forza maggiore che impedisca la consegna o la presa in consegna della persona da estradare la Parte interessata ne informerà l'altra Parte; le Parti si accorderanno su una nuova data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del precedente comma.

ARTICOLO 20

CONSEGNA DI OGGETTI

La Parte richiesta sequestrerà e consegnerà, su domanda, nei limiti consentiti dalla propria legge, gli oggetti:

a) che possono costituire mezzo di prova, o

b) che, provenienti dal reato, siano stati trovati, al momento dell'arresto, in possesso della persona richiesta o siano scoperti successivamente.

La consegna degli oggetti di cui al precedente comma sarà effettuata anche nel caso in cui l'estradizione, già concessa, non abbia potuto avere luogo a causa della morte o dell'evasione della persona da estradare.

Quando i suddetti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta ai fini di un procedimento penale in corso, quest'ultima potrà trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che vengano restituiti.

Restano comunque salvi i diritti che la Parte richiesta o terzi abbiano acquisito su tali oggetti. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, al termine del procedimento, restituiti al più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta.

ARTICOLO 21

TRANSITO

Ciascuna Parte autorizzerà il transito attraverso il proprio territorio di una persona concessa in estradizione da uno Stato terzo all'altra Parte purchè sussistano i requisiti che consentirebbero l'estradizione della stessa persona dalla Parte richiesta del transito.

La Parte interessata farà richiesta del transito inoltrando, per via diplomatica,una domanda contenente i dati per la identificazione della persona e un resoconto dei fatti riguardanti il caso.

Incomberà alla Parte sul cui territorio avrà luogo il transito la custodia della persona che viene estradata. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso di trasporto aereo se nessuno scalo è previsto nel territorio dell'altra Parte.

Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detta Parte, quest'ultima tratterrà la persona da far transitare per un massimo di 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito.

ARTICOLO 22

LINGUE

Gli atti ed i documenti previsti dalla presente Convenzione saranno redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta.

ARTICOLO 23

ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

I documenti previsti dalla presente Convenzione sono esenti da ogni legalizzazione. Se prodotti in copia, debbono essere muniti di certificazione di conformità.

ARTICOLO 24

SPESE

Saranno a carico della Parte richiesta tutte le spese determinate dalla domanda di estradizione sostenute nel suo territorio fino al momento della consegna della persona richiesta; saranno invece a carico della Parte richiedente quelle posteriori a detta consegna.

Le spese relative al transito di cui al precedente articolo saranno a carico della Parte richiedente.

ARTICOLO 25

ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Buenos Aires.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Ciascuna delle Parti potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica.

La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di sei mesi dalla data in cui è stata notificata all'altra Parte.

Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di avere effetto la Convenzione di estradizione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina, firmata a Roma il 16 giugno 1886 ed il Protocollo addizionale, firmato a Roma il 9 giugno 1904.

Fatto a Roma il 9 dicembre 1987 in duplice esemplare nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana Per la Repubblica Argentina
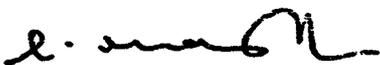
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1956):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 16 novembre 1989.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 giugno 1990.

Relazione scritta annunciata il 3 luglio 1990 (atto n. 1956/A - relatore sen. GEROSA).

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4971):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0230

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 1991.

Equiparazione tra le qualifiche ed i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale del soppresso Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito in legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente, tra l'altro, la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, d'ora innanzi donominato per brevità «Fondo»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge con il quale viene stabilito che il personale di cui alla tabella allegata al decreto stesso, in servizio presso il «Fondo» alla data del 1° settembre 1989 ed a quella di entrata in vigore del decreto, transita in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero della marina mercantile, in concessione con la progressiva cessazione delle operazioni di liquidazione;

Considerato che, ai fini predetti ed ai sensi del terzo comma della disposizione sopra richiamata, occorre definire la tabella di equiparazione tra le qualifiche ed i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale interessato nell'ambito del «Fondo» alla data del 1° settembre 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1972, n. 748;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Vista la delibera della commissione paritetica ex art. 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 44;

Tenuto conto dello svolgimento delle carriere e delle funzioni previste, rispettivamente, dalle norme sullo stato giuridico del personale statale e dalla regolamentazione nazionale degli addetti alle compagnie portuali ed enti collegati, con le modifiche per il Fondo;

Sentite le organizzazioni sindacali del comparto ministeri maggiormente rappresentantive su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991 concernente delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il personale del soppresso Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali di cui alle premesse sarà inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento da istituire presso il Ministero della marina mercantile, sulla base della equiparazione fra le qualifiche ed i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite nell'ente di provenienza stabilita nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

L'inquadramento nel ruolo speciale di cui al precedente articolo e la determinazione del trattamento economico da attribuire al personale all'atto dell'inquadramento stesso saranno effettuati in conformità alle disposizioni emanate con il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito in legge 24 marzo 1990, n. 58.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro della marina mercantile
FACCHIANO

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 62

TABELLA

Equiparazione tra le qualifiche ed i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale del soppresso Fondo

ORDINAMENTO STATALE		Posizioni giuridiche del personale del Fondo
Qualifiche	Profili professionali	
Primo dirigente (vice consigliere ministeriale)		Vice direttore
9ª qualifica funzionale:		
direttore amministrativo	1/A	Capo servizio
direttore amministrativo contabile	13/A	
8ª qualifica funzionale:		
funzionario amministrativo	1	Capo ufficio
funzionario amministrativo contabile	13	
7ª qualifica funzionale:		
collaboratore amministrativo	2	Impiegato concetto
collaboratore amministrativo contabile	14	
5ª qualifica funzionale:		
operatore amministrativo	4	Archivista
stenodattilografo	6	Dattilografo
addetto alla registrazione dei dati	281	Digitatrice
4ª qualifica funzionale:		
autista meccanico	11	Autista
3ª qualifica funzionale:		
addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	24	Commesso

92A1100

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 2 luglio 1991, n. 451.

Regolamento concernente il funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto, in particolare, l'art. 6 della citata legge che dispone la istituzione, presso il Ministero dei lavori pubblici, del Comitato nazionale per la difesa del suolo, quale organo di consulenza tecnico-scientifica nella materia disciplinata dalla stessa legge, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici e composto da esperti designati dai Ministeri, dalle regioni e province autonome, nonché dagli enti ivi indicati, oltre che dai membri di diritto precisati nella stessa disposizione;

Visto lo stesso art. 6 che fissa le procedure e le modalità di costituzione del medesimo Comitato, la relativa durata in carica e le strutture di supporto tecnico-organizzativo e di avvalimento;

Visto, inoltre, il comma 6 della stessa disposizione che stabilisce che il Comitato disciplini il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni, con apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 5, lettera *b)*, e 7 della richiamata legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1989, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, che, all'art. 2, ha integrato la composizione del Comitato in argomento;

Viste le risultanze dei lavori del Comitato nazionale per la difesa del suolo e le relative determinazioni in ordine alla definizione e all'adozione del proprio regolamento di funzionamento, risultanti dal verbale della riunione tenutasi in data 18 settembre 1990;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 marzo 1991;

Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 209 del 16 aprile 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è approvato e reso esecutivo l'allegato regolamento recante la disciplina di funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 2 luglio 1991

Il Ministro: PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1991
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 93

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183, ART. 6, COMMA 6, DEL COMITATO NAZIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO.

Art. 1.

Presidenza e vice-presidenza

1. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici. Le funzioni di vice-presidente dello stesso Comitato sono attribuite al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Sottocommissioni

1. Nell'ambito del Comitato sono istituite le seguenti sottocommissioni permanenti, specializzate per materie:

— 1ª sottocommissione «Tecnico-scientifica», con il compito di esprimere pareri e proposte in tema di funzioni di indirizzo e coordinamento previste dall'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed, in particolare, per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge;

— 2ª sottocommissione «Pianificazione», con il compito di formulare osservazioni e proposte sui piani di bacino, in coerenza con gli indirizzi ed i metodi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

— 3ª sottocommissione «Programmazione», con il compito di esprimersi sui programmi pluriennali di spesa e sulla ripartizione degli stanziamenti tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché sui programmi d'intervento di competenza statale nei bacini di rilievo nazionale;

— 4ª sottocommissione «Normativa ed organizzazione», con il compito di esprimere pareri e proposte circa il costante adeguamento dei servizi tecnici nazionali e per il loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che operano nei settori della rilevazione dei dati, della ricerca e dello studio, comunque interessanti il settore della difesa del suolo nonché per la regolamentazione delle materie di cui all'art. 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2. Le sottocommissioni sono permanenti ed hanno funzioni istruttorie.

3. Il presidente può affidare a due o più sottocommissioni in seduta congiunta l'esame di specifiche problematiche.

4. Per argomenti di volta in volta determinati il Comitato può istituire sottocommissioni a termine.

Art. 3.

Presidenza e vice-presidenza delle sottocommissioni

1. L'assemblea generale nomina, nell'ambito dei propri componenti, i presidenti e vicepresidenti di ciascuna sottocommissione.

2. I presidenti e i vice-presidenti delle sottocommissioni durano in carica due anni; la carica stessa può essere rinnovata.

Art. 4.

Composizione delle sottocommissioni

1. I componenti del Comitato sono assegnati, dal presidente, tenendo possibilmente conto delle loro richieste, ad almeno una sottocommissione permanente ed a non più di due.

2. Nelle sottocommissioni è assicurata, in linea generale, l'equilibrata ripartizione tra i rappresentanti delle varie amministrazioni e tra le diverse competenze tecnico-scientifiche.

Art. 5.

Utilizzazione dei servizi tecnici nazionali

1. Il Comitato e le sottocommissioni possono avvalersi dell'attività dei servizi tecnici nazionali e convocare singoli esperti di tali servizi.

Possono, altresì, convocare alle proprie riunioni i segretari generali, nonché tecnici ed esperti delle autorità di bacino.

Art. 6.

Calendario delle riunioni

1. All'inizio di ciascun anno, il presidente del Comitato — previo parere dell'assemblea generale — decide il calendario generale e, in via di massima, prefissa le date delle riunioni nel numero di almeno sei all'anno.

2. Spetta ai presidenti delle sottocommissioni fissare il calendario ordinario delle sottocommissioni stesse.

3. Per motivi particolari o d'urgenza, su disposizione del presidente, la segreteria indice riunioni straordinarie del Comitato, con preavviso di almeno cinque giorni, inoltrato con ogni mezzo utile e con indicazione dell'ordine del giorno.

4. Il presidente del Comitato, ed i presidenti delle sottocommissioni, indicono riunioni straordinarie, su istanza di almeno un terzo dei componenti dei rispettivi consessi, con le modalità di cui al precedente terzo comma.

Art. 7.

Modalità di svolgimento dei lavori

1. Il presidente del Comitato assegna i lavori alla trattazione dell'assemblea generale, ovvero alle sottocommissioni per lo svolgimento dell'istruttoria, informandone l'assemblea; convoca, inoltre, l'assemblea generale e formula l'ordine del giorno dei lavori.

2. Per ciascuna questione posta all'ordine del giorno che non necessiti di istruttorie, o per la quale l'istruttoria sia conclusa, il Comitato designa uno o più relatori i quali provvedono alla elaborazione di proposte di definizione.

3. Per le questioni affidate per l'istruttoria ad una sottocommissione, il presidente della sottocommissione incaricata provvede alla convocazione della stessa, ne formula l'ordine del giorno e designa i relatori ai quali affidare l'istruttoria, determinando altresì i tempi per l'espletamento dell'istruttoria e le modalità per la eventuale stesura di una relazione sulle risultanze.

4. Il relatore o i relatori nominati ai sensi del precedente secondo comma, riferiscono durante la seduta in cui la questione è all'ordine del giorno per la decisione e formulano le proprie proposte. Sulle risultanze della istruttoria e sulle proposte formulate dai relatori si instaura l'eventuale dibattito a conclusione del quale il presidente pone la questione in decisione.

Art. 8.

Numero legale

1. Le sedute del Comitato e quelle delle sottocommissioni sono valide se tenute con la partecipazione della maggioranza dei componenti.

2. Qualora un componente risulti per tre volte consecutive assente ingiustificato, ne verrà richiesta la sostituzione all'amministrazione o all'ente che ne ha effettuato la designazione.

Art. 9.

Adozione delle deliberazioni

1. Il Comitato e le sottocommissioni deliberano a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente che si pronuncia per ultimo.

2. In ogni verbale viene specificato se la pronuncia è stata assunta all'unanimità o a maggioranza.

Art. 10.

Indelegabilità

1. I componenti del Comitato e delle sottocommissioni non possono farsi rappresentare nelle sedute.

Art. 11.

Sostituzione dei componenti

1. I componenti cessati dalla carica continuano a partecipare ai lavori del Comitato e delle sottocommissioni sinché non sia stato adottato il formale atto di sostituzione. Nelle more dell'adozione del provvedimento di nomina, coloro che sono stati designati in sostituzione possono assistere ai lavori del Comitato in qualità di uditori.

Art. 12.

Segreteria

1. Ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici espleta le funzioni di segreteria del Comitato.

2. La segreteria assiste il presidente del Comitato e, nel corso delle riunioni, fornisce tramite i propri funzionari i chiarimenti che le vengono eventualmente richiesti. Provvede, inoltre, alle esigenze funzionali del Comitato e delle sottocommissioni.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono anche esercitate, per le materie concernenti la tutela delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Direzione generale della difesa del suolo.

4. Il segretario del Comitato cura la redazione dei verbali, la loro tenuta e diffusione, coordina l'attività operativa dell'ufficio di segreteria. Collabora con il presidente del Comitato e con i presidenti delle sottocommissioni per ogni necessità organizzativa ed operativa.

Art. 13.

Verbali delle sedute

1. Delle sedute del Comitato e delle sottocommissioni è redatto un verbale in forma sintetica. La relativa approvazione avviene all'inizio della seduta successiva. A tale fine la segreteria procede alla redazione di una bozza di verbale e la invia ai partecipanti per eventuali osservazioni. Copia del verbale rimane comunque a disposizione dei componenti presso la segreteria del Comitato. Ogni verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

2. Per le esigenze di verbalizzazione possono essere utilizzate apparecchiature elettroniche di registrazione.

Art. 14.
Pubblicità dell'attività

1. Dell'attività del Comitato e delle sottocommissioni viene data divulgazione a mezzo del Bollettino periodico indicato dall'art. 6, lettera *l)*, del decreto ministeriale n. 460 del 6 ottobre 1990, redatto e pubblicato a cura dell'ufficio di segreteria del Comitato previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale sopracitato.

Art. 15.
Sede

1. Il Comitato ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici ove dispone di propri locali, idonei alla sua attività, ed altresì dell'autonoma dotazione dei mezzi e degli strumenti necessari al suo funzionamento. Il Ministero dei lavori pubblici vi provvede in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 183/1989 è il seguente:

«Art. 5 [come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 253] *(Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente)*. — 1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.

2. Il Ministro dei lavori pubblici:

a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'art. 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni:

b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'art. 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'art. 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;

d) provvede, *in tutti i* bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;

e) opera, ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.

3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'art. 3, comma 1, lettere *a)* ed *h)*».

«Art. 6 [come modificato dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 253] *(Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti)*. — 1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;

b) *un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;*

c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);

f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa.

3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'art. 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'art. 7 e dei servizi tecnici di cui all'art. 9.

7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:

a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto art. 4;

b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;

c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'art. 4;

d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;

e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale».

«Art. 7 *(Direzione generale della difesa del suolo)*. — 1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'art. 5.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo».

— Con D.P.C.M. 15 dicembre 1989 è stato istituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo e ne è stata determinata la composizione.

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 183/1989 si veda in nota alle premesse.

NOTE AL REGOLAMENTO

Note all'art. 2:

— Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 183/1989:

«Art. 2 *(Attività conoscitiva)*. — 1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.

3. È fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'art. 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo».

«Art. 3 *(Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)*. — 1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'art. 1 curano in particolare:

a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;

n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;

o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;

p) il riordino del vincolo idrogeologico;

q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards*, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:

a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi».

«Art. 4 [come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 253] (*Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo*). — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera *d)*, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla deliberazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. *È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali.*

3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri su avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.

4-bis. *I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*».

— Per il testo dell'art. 5 della medesima legge n. 183/1989 si veda in nota alle premesse del presente decreto.

Nota all'art. 12:

— Per il testo degli articoli 6 e 7 della legge n. 183/1989 si veda in nota alle premesse del presente decreto.

Nota all'art. 14:

— Il D.M. n. 460/1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 7 agosto 1991) concerne l'organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici. Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 2, lettera *l)*, e dell'art. 8 di detto decreto:

«Art. 6, comma 2, lettera *l)*. — 2. L'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo svolge, in particolare, le funzioni inerenti:

a)-i) (omissis);

l) la pubblicazione di un bollettino periodico sullo stato di attuazione della legge n. 183/1989».

«Art. 8 (*Funzioni e articolazione dell'ufficio di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo*). — 1. L'ufficio di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo provvede a quanto necessario per assicurare il funzionamento del Comitato nazionale della difesa del suolo.

In particolare le funzioni svolte dall'ufficio comprendono:

a) la predisposizione e la trasmissione degli ordini del giorno del Comitato nazionale della difesa del suolo e le relative convocazioni;

b) l'elaborazione e l'organizzazione del materiale di documentazione e di studio per i lavori del Comitato nazionale della difesa del suolo;

c) la redazione, trasmissione e tenuta dei verbali delle sedute e delle documentazioni ad essi allegate;

d) l'acquisizione, catalogazione, diffusione e conservazione di atti e documenti relativi alle attività del Comitato.

2. Attende alla gestione contabile dei capitoli di spesa attinenti al funzionamento dello stesso Comitato e della Direzione generale della difesa del suolo, curando la predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi. Svolge attività amministrativa-contabile per l'espletamento delle pratiche di ragioneria, contabilità ed economato, connesse alla funzionalità operativa del Comitato e della Direzione generale. Assicura altresì la funzione di segreteria operativa del Comitato dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 183/1989, per quanto di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

3. All'ufficio di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo è preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo che svolge altresì le funzioni di segretario del Comitato nazionale della difesa del suolo.

4. L'ufficio di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo si articola nelle seguenti unità:

unità affari generali;
unità gestioni contabili e di ragioneria;
unità informatica».

Nota all'art. 15:

— Per il testo degli articoli 5 e 7 della legge n. 183/1989 si veda in nota alla premesse del presente decreto.

92G0245

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 22 novembre 1991, n. 452.

Regolamento per l'assunzione di personale straordinario con mansioni di IV categoria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra indicato;

Visto l'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, concernente l'assunzione di personale straordinario presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernente l'ordinamento degli uffici locali;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, concernente la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti portalettere;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, contenente disposizioni riguardanti l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, sulla eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, ed in particolare l'art. 16 in materia di assunzioni di personale presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici ivi indicati;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato di lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in particolare l'art. 4, commi da 4-*bis* a 5, concernenti modifiche ed integrazioni all'art. 16 della sopracitata legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 del 1981, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 5627, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1985, registro n. 6, foglio n. 366, concernente modifiche delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e delle modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali di cui ai citati decreti ministeriali numeri 4584 e 4833;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 7844, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1989, registro n. 8, foglio n. 47, contenente modifiche al succitato decreto ministeriale n. 5627;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1990, registro n. 5, foglio n. 3, con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento delle prove di selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355, e in particolare l'art. 1, comma 12, concernente l'assunzione di personale straordinario per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nella IV categoria secondo le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988;

Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione dei criteri per l'attuazione del disposto di cui al citato art. 1, comma 12, della legge n. 355 del 1989, al fine di adattare alle peculiari esigenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le procedure di avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento per il pubblico impiego;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/60732/4152 DL/CR del 23 agosto 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le direzioni centrali per il personale e per gli uffici locali programmano, su base annuale e nei limiti consentiti dai rispettivi stanziamenti di bilancio, il fabbisogno di personale straordinario di IV categoria di ciascuna direzione provinciale, tenuto conto della situazione numerica applicativa del personale di ruolo nonché della possibilità di far ricorso agli istituti dell'abbinamento e della scorta.

2. Le direzioni provinciali, nell'ambito della programmazione effettuata, valutano le esigenze dei dipendenti uffici principali e locali, tenendo conto dell'area di competenza territoriale delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed inoltrano a ciascuna di esse la richiesta di un numero di lavoratori corrispondente ai posti che si prevede di ricoprire.

3. Nell'eventualità che nel corso dell'anno il fabbisogno di personale a tempo determinato si riveli superiore rispetto a quello programmato, in presenza di eccezionali ed imprevedibili esigenze di servizio, le direzioni provinciali possono inoltrare successive richieste di avviamento a selezione, previa autorizzazione del direttore generale.

4. Nel caso che il fabbisogno risulti inferiore rispetto a quello comunicato alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, sono assunti prioritariamente nell'anno successivo i lavoratori già selezionati, prima di procedere alla utilizzazione di personale straordinario appartenente al contingente del successivo avviamento a selezione.

Art. 2.

1. Nella richiesta di avviamento devono essere specificati:

a) il numero e la qualifica delle unità richieste; in particolare, la qualifica deve essere ricondotta a quella di iscrizione nelle liste di collocamento, e cioè:

1) per gli operatori di esercizio, la qualifica di «fattorino» (cod. 25.05.01.05), con il prescritto possesso della patente di guida di categoria B;

2) per gli operatori telecomunicazioni, la qualifica di «elettricista» (cod. 17.03.11.13);

3) per gli operatori trasporti, la qualifica di «autista con patente D» (cod. 18.01.01.16) oppure, in mancanza di aspiranti, di «autista con patente C» (cod. 18.01.02.15);

b) il numero dei posti riservati, in ragione del 20%, ai figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di ruolo e alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio richiesto per il conferimento della pensione.

2. La richiesta di avviamento deve specificare, inoltre, che:

a) l'assunzione si riferisce a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a centottanta giorni nell'anno solare, anche se instaurati per periodi discontinui o di breve durata;

b) coloro che abbiano prestato complessivamente centottanta giorni di servizio non possono essere riassunti prima che siano trascorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

c) all'atto della selezione gli interessati devono essere invitati a dichiarare che rimangono a disposizione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per effettuare, anche discontinuamente, il suddetto periodo massimo di servizio di centottanta giorni nell'anno solare oppure un periodo non superiore a quattro mesi, al fine di non incorrere nella cancellazione dalle liste di collocamento prevista dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Art. 3.

1. Per l'avvio a selezione i lavoratori debbono essere in possesso, oltre a quanto richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 3), del presente regolamento, dei seguenti requisiti;

a) requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni;

b) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) età non superiore a venticinque anni compiuti.

2. Gli assumendi sono sottoposti a visita medica di controllo.

Art. 4.

1. La selezione consiste nella prova appresso descritta:

a) per i fattorini (operatori di esercizio): cernita e bollatura manuale della corrispondenza in arrivo e in partenza, ricerca in guida, carico, trasporto e scarico di pacchi e di effetti postali fino a 20 kg;

b) per gli elettricisti (operatori telecomunicazioni): esecuzione di un cablaggio di telaio; montaggio su pannello di un circuito elettrico di cui sia fornito lo schema con relativi componenti; esecuzione di elementari misure elettriche mediante analizzatore a «Megger»;

c) per gli autisti (operatori trasporti): guida di un automezzo di portata superiore a 35 quintali in dotazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Si prescinde dalla effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia già svolto senza demerito alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le mansioni inerenti la qualifica di assunzione ovvero che sia stato ritenuto idoneo in precedente prova selettiva.

3. In relazione alla precarietà del rapporto di lavoro ed alla semplicità delle mansioni, il riscontro di idoneità viene eseguito da un funzionario direttivo dell'Amministrazione, designato dal direttore provinciale per gli operatori di esercizio, dal direttore compartimentale per gli operatori telecomunicazioni e per gli operatori trasporti.

Art. 5.

1. Le direzioni provinciali inseriscono in appositi elenchi di lavoratori disponibili gli aspiranti utilmente selezionati con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) per quanto concerne il settore degli uffici principali, gli elenchi devono essere suddivisi per qualifica, per direzioni provinciali e per ciascuno degli uffici principali che rientri nella competenza territoriale di una sezione circoscrizionale per l'impiego diversa da quella della direzione provinciale; le unità vengono interpellate per l'assunzione entro i limiti delle autorizzazioni impartite;

b) per quanto concerne il settore degli uffici locali, gli aspiranti utilmente selezionati devono essere preventivamente interpellati dalla direzione provinciale circa la possibilità di iscriversi nell'elenco dei lavoratori disponibili presso determinati uffici locali ovvero indistintamente presso tutti gli uffici locali dipendenti da quella direzione provinciale che rientrino nella competenza territoriale della sezione circoscrizionale dalla quale sono stati avviati.

2. Seguendo tale procedura deve essere costituito, per ogni ufficio locale non succursale, l'elenco dei lavoratori disponibili che, verificandosi la necessità di sostituire un addetto al servizio di recapito, consenta di convocare con immediatezza, anche telefonicamente, i lavoratori avviati con la procedura di cui sopra e, quindi, di soddisfare, con la massima tempestività possibile, l'esigenza manifestatasi.

3. In ordine a quanto sopra la direzione provinciale, nei limiti delle autorizzazioni del direttore generale, può provvedere ad interpellare direttamente gli iscritti disponibili o a delegare tale compito al direttore dell'ufficio locale; per le sostituzioni urgenti di durata fino a dieci giorni il direttore dell'ufficio locale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, può altresì essere autorizzato dalla direzione provinciale a chiamare, dai predetti elenchi, i lavoratori residenti nel comune in cui ha sede l'ufficio locale interessato.

Art. 6.

1. All'atto dell'assunzione in servizio i lavoratori devono produrre la documentazione di rito attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

2. In caso di successive assunzioni nel corso dell'anno solare, dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data del rilascio della documentazione già prodotta, è sufficiente una dichiarazione di responsabilità circa il permanere dei requisiti stessi, la cui firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario che la riceve, ovvero da un notaio, dal segretario comunale o da altro funzionario delegato dal sindaco.

Art. 7.

1. Le direzioni provinciali annotano su appositi registri tutti i dati relativi alle chiamate in servizio, alle mancate risposte alle convocazioni, ad eventuali giudizi negativi espressi in ordine all'attività prestata dai lavoratori nonché a rinunce al servizio verificatesi prima della scadenza dell'incarico.

2. I dati di cui al precedente comma devono essere comunicati di volta in volta alle sezioni circoscrizionali per l'impiego per gli adempimenti di competenza.

Art. 8.

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1992
Registro n. 8 Poste, foglio n. 314

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 1376/1965 (Provvidenze concernenti il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici), come modificato dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, è il seguente:

«Art. 3. — Per esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici principali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli uffici telefonici interurbani e delle stazioni e delle officine telefoniche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, i direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni e i capi degli ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel limite dei contingenti fissati di volta in volta rispettivamente dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, possono procedere ad assunzioni di personale straordinario da applicare a mansioni delle carriere esecutive ed ausiliarie.

Per tali assunzioni — rispettate le riserve previste dalle leggi sul collocamento obbligatorio in vigore per le pubbliche amministrazioni e quella del 20 per cento a favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione — i dirigenti degli organi periferici di cui al precedente comma sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti in appositi elenchi provinciali e zonali degli aspiranti da compilarsi, sentito il parere delle commissioni consultive per il personale di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo i criteri fissati nei successivi commi.

Gli aspiranti all'assunzione dovranno presentare domanda agli organi periferici competenti tramite lettera raccomandata.

Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione delle domande, da rilevarsi dal bollo postale sulle relative raccomandate, gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta per gli aspiranti a mansioni esecutive; età non inferiore ai diciotto anni né superiore ai venticinque per gli aspiranti a mansioni ausiliarie;

c) buona condotta;

d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o licenza elementare a seconda che trattasi di aspiranti ad assunzioni, rispettivamente, per mansioni esecutive ed ausiliarie.

Negli elenchi anzidetti hanno precedenza di iscrizione gli aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi banditi, rispettivamente, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Al personale predetto, assunto ai sensi del primo comma del presente articolo, compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per il personale non di ruolo di III e IV categoria, rispettivamente, per gli straordinari assunti con mansioni esecutive e con mansioni ausiliarie.

Il servizio prestato in qualità di impiegato o agente straordinario può essere valutato come titolo nei concorsi pubblici per l'accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Inoltre, per esigenze impreviste ed indilazionabili e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici hanno facoltà di reclutare operai con contratto di diritto privato, i quali non acquistano la qualifica di operai dello Stato.

Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

Tutto il personale assunto a norma del presente articolo non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo complessivo superiore a novanta giorni nell'anno solare, decade di diritto dal servizio alla scadenza del periodo suddetto e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza dal servizio.

Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). — 1. *Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. *I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.*

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».

Il comma 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: «L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, *n.d.r.*], e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, *n.d.r.*], nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo degli articoli 3, 5 e 6 della legge n. 797/1981 è il seguente:

«Art. 3 (*Declaratorie di categorie*). — Con effetto dal 1° gennaio 1982 le declaratorie di categorie, di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono modificate come segue:

Categoria I: Attività semplici.

Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

Categoria II: Attività semplici, con conoscenze elementari.

Attività semplici, manuali e non, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.

Categoria III: Attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche, non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta la utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Categoria IV: Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione.

Categoria V: Attività con conoscenze specialistiche e responsabilità di gruppo.

Attività amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nella esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unità operative.

Categoria VI: Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.

Attività amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate.

Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.

Categoria VII: Attività con preparazione professionale ed eventuale responsabilità di unità organiche.

Attività amministrativo-contabili o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facoltà di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione, direzione dei lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonché controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unità organiche di media entità o grandi ripartizioni interne di unità organiche di rilevante entità.

La preposizione alle unità organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unità organiche di rilevante entità comporta la piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

Categoria VIII: Attività con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilità di grandi unità organiche.

Attività amministrative, tecniche o ispettive e di studio e ricerca, analisi e progettazione, direzione di lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi da conseguire, nonché di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unità organiche di rilevante entità e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione. Vi è connessa responsabilità organizzativa e responsabilità diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unità organiche sottordinate».

«Art. 5 (*Settore dell'esercizio - Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice-dirigente di VII e VIII categoria*). — Con effetto dal 1° gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere *b)* e *c)* dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST.

Con effetto dalla medesima data, la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente è stabilita, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101 [poi ridotta dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 893, *n.d.r.*]:

a) nel limite dello 0,60 per cento e dello 0,65 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) nel limite dell'1,55 per cento e dell'1,70 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici».

«Art. 6 (*Profili professionali e passaggi di categoria*). — I profili professionali individuati e definiti ai sensi dell'art. 1, commi quarto, quinto e sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono ascritti — previa rielaborazione ove occorra — alle categorie rispettive secondo le nuove declaratorie di cui al precedente art. 3, sentiti la commissione paritetica ed il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Con lo stesso decreto sono rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale, ferma restando la dotazione organica complessiva.

In conseguenza di quanto sopra, nella prima attuazione della presente legge, il personale interessato passa di categoria in base alla nuova ascrizione del proprio profilo professionale, sempreché svolga già le relative mansioni. Il passaggio stesso è subordinato al superamento di apposito accertamento professionale per il personale che non svolga già le suddette mansioni.

In corrispondenza del soprannumero che dovesse verificarsi in una qualifica funzionale per effetto del passaggio di cui sopra, sono tenuti vacanti, fino al suo riassorbimento, altrettanti posti nella qualifica del corrispondente profilo della categoria immediatamente inferiore. Il personale collocato in soprannumero, in attesa del suddetto riassorbimento, è utilizzato nelle mansioni dei citati posti tenuti vacanti nella categoria inferiore.

Il passaggio nelle nuove categorie avrà decorrenza dal 1° gennaio 1982 ed avverrà in base alle norme di inquadramento economico contenute nell'art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101, prescindendo dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101».

— La legge n. 355/1989 reca: «Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988:

«Art. 8 (*Assunzioni a tempo determinato*). — 1. Le amministrazioni e gli enti ai quali i rispettivi ordinamenti consentono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compresi quelli a carattere stagionale, provvedono alle relative assunzioni previa selezione dei lavoratori iscritti nelle apposite graduatorie di cui all'art. 3, comma 8, avviati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego sul cui territorio è da eseguire il lavoro.

2. Nei casi in cui, relativamente ai servizi di igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare, gli ordinamenti consentono l'assunzione a termine di personale di talune qualifiche, categorie o profili per sopperire tempestivamente ad imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza e l'immediata sostituzione di dipendenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi predetti, le amministrazioni e gli enti inoltrano richiesta urgente alla sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui territorio è da svolgere il lavoro. La sezione soddisfa la richiesta al massimo entro il giorno successivo a quello della presentazione, mediante l'avviamento a selezione, secondo l'ordine di graduatoria, di un numero doppio di lavoratori rispetto ai posti da ricoprire e, in relazione all'urgenza e alla breve durata del rapporto, dando la precedenza ai lavoratori iscritti nelle liste ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 3, comma 8.

3. I lavoratori avviati con le procedure di cui al comma 2 sono convocati telegraficamente dalle amministrazioni e dagli enti richiedenti e sono tenuti, a pena di decadenza, a presentarsi alle prove di selezione entro il primo giorno utile successivo alla ricezione dell'avviso.

4. Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, le amministrazioni e gli enti possono procedere all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso la competente sezione circoscrizionale per l'impiego. Dell'assunzione è data contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della durata presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale durata ovvero il rapporto di lavoro instaurato superino i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base all'apposita graduatoria.

5. Fermo restando l'ordine di avviamento, si può prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni di una determinata qualifica, categoria o profilo professionale, ovvero che sia stato ritenuto a ciò idoneo in precedente prova selettiva, nella stessa o in altra amministrazione o ente salvo che il precedente rapporto di lavoro sia cessato prima della scadenza prevista ovvero sia terminato con un giudizio negativo motivato.

6. Le amministrazioni e gli enti debbono indicare nella richiesta di avviamento anche il limite massimo di età previsto dai loro ordinamenti ai fini dell'assunzione di personale con rapporto a termine».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge n. 56/1987, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro:

«Art. 10 *(Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento)*. — 1. A modifica dell'art. 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

a) 1ª classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano l'iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

b) 2ª classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1ª classe, che aspirino a diversa occupazione;

c) 3ª classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità.

2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.

3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori e dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego.

4. È abrogato il secondo comma dell'art. 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. La sezione di collocamento, in occasione della revisione mensile dello stato di disoccupazione, provvede a restituire all'interessato il libretto di lavoro».

Nota all'art. 3:

— L'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come modificato dall'articolo unico della legge 29 ottobre 1984, n. 732, e da ultimo dall'art. 1 della legge 27 gennaio 1989, n. 25, è così formulato:

«Art. 2 *(Requisiti generali)*. — Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) *età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età;*

3) [abrogato dall'articolo unico della legge n. 732/1984; riguardava il requisito della buona condotta, *n.d.r.*];

4) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.

Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera è stabilito dagli articoli seguenti.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il comma 4 dell'art. 8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto): «4. Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, le amministrazioni e gli enti possono procedere all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso la competente sezione circoscrizionale per l'impiego. Dell'assunzione è data contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della durata presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale durata ovvero il rapporto di lavoro instaurato superino i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base all'apposita graduatoria».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Nota all'art. 8:

— Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988, detta norme in tema di modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (per il testo dell'art. 16 si veda in nota alle premesse)

92G0246

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 febbraio 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle cancellerie del tribunale di Venezia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 46/IPP in data 15 febbraio 1992 del presidente della corte d'appello di Venezia con la quale si comunica che le cancellerie del tribunale di Venezia non sono state in grado di funzionare dal 6 dicembre 1991 al 1° febbraio 1992 a causa dell'inagibilità dei locali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle cancellerie del tribunale di Venezia dal 6 dicembre 1991 al 1° febbraio 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A1127

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 febbraio 1992.

Requisiti del personale e caratteristiche delle attrezzature necessari per l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della direttiva n. 84/641/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica;

Visto, in particolare, l'art. 2, secondo comma, del predetto decreto legislativo n. 393/1991, in base al quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, stabilisce con proprio decreto i requisiti del personale e le caratteristiche delle attrezzature necessari per l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la nota n. 290087 in data 11 febbraio 1992, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha formulato la propria proposta, al fine dell'emanazione del decreto di cui al citato art. 2, secondo comma, del ripetuto decreto legislativo n. 393/1991;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza devono essere in possesso dei requisiti e delle attrezzature previste dal presente decreto.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'ISVAP di valutare la congruità in termini qualitativi e quantitativi, dei requisiti e delle attrezzature indicati nei successivi articoli.

Art. 2.

La struttura della centrale operativa dell'impresa deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) il numero degli addetti alla gestione delle chiamate di assistenza deve essere determinato in funzione del numero di assistenze che l'impresa fornisce o prevede di fornire. In ogni caso, al fine di garantire sempre la presenza di almeno una persona nell'arco delle 24 ore per 365 giorni l'anno, il numero minimo di addetti non può essere inferiore alle dieci unità. Se l'impresa presta le proprie garanzie anche per l'estero, tale personale deve avere padronanza delle principali lingue straniere;

b) il centralino telefonico deve avere un numero minimo di linee in entrata ed in uscita non inferiore a quindici e deve essere integrato da un sistema di autoalimentazione indipendente dalla rete elettrica. Il centralino telefonico deve comunque essere di dimensioni tali da garantire sempre, in corso di attività, un facile accesso da parte degli utenti. Il sistema di telecomunicazione deve essere altresì integrato da un apparato telex e telefax;

c) qualora l'impresa commercializzi prodotti con garanzie medico-sanitarie, l'organico della centrale deve inoltre prevedere almeno quattro medici di comprovata esperienza professionale, di cui almeno uno con funzione di coordinatore responsabile dei servizi sanitari. I medici devono essere presenti in centrale, anche con turnazioni, nell'arco delle 24 ore. La specializzazione dell'eventuale restante personale medico deve essere correlata alla tipologia dei prodotti commercializzati; qualora sia previsto il trasporto sanitario, almeno un medico deve essere specializzato in anestesia e rianimazione o in medicina d'urgenza;

d) il sistema informatico deve contenere una banca dati degli assicurati e delle garanzie prestate e deve prevedere una funzione di raccolta, archiviazione e ricerca rapida dei collaboratori/fornitori, nonché dei liberi professionisti convenzionati con la centrale operativa, tanto in Italia che all'estero;

e) qualora l'impresa commercializzi prodotti con trasporto sanitario, deve essere previsto un magazzino sanitario disponibile presso la centrale dove dovranno essere conservati apparecchiature, materiale medico e medicinali necessari per gli interventi, compresi quelli di trasporto.

Art. 3.

Le imprese devono avvalersi di una rete di collaboratori e/o fornitori, la cui specifica professionalità è utilizzata per intervenire e risolvere in Italia ed all'estero i problemi dell'utente.

Su richiesta dell'ISVAP l'impresa deve trasmettere i contratti sui quali si fonda il rapporto collaborativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1109

DECRETO 3 marzo 1992.

Autorizzazione all'Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l., in Piacenza, al rilascio di certificazione CEE relativa ai carrelli semoventi per movimentazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 55 e concernente la delega al Governo ad emanare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive n. 86/663/CEE del Consiglio e n. 89/240/CEE della Commissione relativa ai carrelli semoventi per movimentazione;

Visto il decreto legislativo del 10 settembre 1991, n. 304, di attuazione delle direttive n. 86/663/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e n. 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988 relativa ai carrelli semoventi per movimentazione ed in particolare l'art. 6;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. (I.C.E.P.I. S.r.l.), con sede in Piacenza, piazzale delle Crociate, 8, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE i prodotti di cui alle direttive sopracitate;

Considerato che il richiedente ha dichiarato di possedere i requisiti previsti in allegato II alla direttiva n. 84/528 del Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. (I.C.E.P.I. S.r.l.), con sede in Piacenza, piazzale delle Crociate, 8, è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

L'Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. (I.C.E.P.I. S.r.l.) procede, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato.

Art. 3.

L'Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. (I.C.E.P.I. S.r.l.) comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con periodicità trimestrale, tutte le certificazioni emesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1110

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Roma e Rieti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1° della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste delle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa quindi, la necessità di prevedere nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri

automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per l'emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma, con nota 5 novembre 1991 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Roma e Rieti per astensione dal lavoro del personale nel giorno 22 ottobre 1991 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della imposta erariale di trascrizione.

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 22 ottobre 1991, la mancata riscossione della imposta erariale di trascrizione per la formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento dell'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso gli uffici del pubblico registro automobilistico di Roma e Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1103

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 marzo 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 16 marzo 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 giugno 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991, citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991 e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 marzo 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 230

92A1104

DECRETO 4 marzo 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 16 marzo 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 settembre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991, citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 marzo 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 232

92A1105

DECRETO 4 marzo 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 16 marzo 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 marzo 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991, citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 marzo 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 231

92A1106

DECRETO 4 marzo 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 28 febbraio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 19 febbraio 1992 che hanno disposto per il 28 febbraio 1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1992 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,04 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,31 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 89,20 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,83 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,89 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 88,50 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 233

92A1107

DECRETO 5 marzo 1992.

Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 8 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9, del 13 gennaio 1992 e 5 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34, dell'11 febbraio 1992, con i quali è stata disposta l'emissione, rispettivamente, della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999 per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 94,95%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 8 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9, del 13 gennaio 1992.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 8 gennaio 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 17 luglio ed il 17 gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 17 gennaio 1992/1999.

Art. 2.

I buoni del tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000 000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 5,05 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 17 gennaio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1%. sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», con la corresponsione dei dietimi di interesse dovuti, al netto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal «prezzo fisso di emissione» stabilito in L. 94,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma, entro le ore 13 del 13 marzo 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 marzo 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 marzo 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sessanta giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 17 gennaio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 17 marzo 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sessanta giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999; esse avranno inizio il 17 marzo 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 130

92A1108

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 febbraio 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Vesime in provincia di Asti. (Ordinanza n. 2228/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Visto il verbale di sopralluogo eseguito il 14 marzo 1991 dal Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche dal quale si evince uno stato di pericolo incombente nella località Rocche di Zavatto sulla s.p. di Val Bormida nel comune di Vesime;

Vista la nota n. 102 datata 8 gennaio 1992 della provincia di Asti con la quale si sollecita un contributo di L. 5.000.000.000 comprendente uno stralcio del secondo lotto, pari a L. 1.494.016.806 per la realizzazione di una galleria paramassi necessaria all'eliminazione del pericolo incombente causato dall'instabilità del versante che sovrasta la località Rocche di Zavatto, nel comune di Vesime;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire, comunque, un primo sollecito intervento teso alla eliminazione del più immediato pericolo incombente, valutato in lire 800 milioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata alla provincia di Asti la somma di L. 800.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

La provincia di Asti, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi, debitamente approvati con delibera, relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione la provincia di Asti, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1111

ORDINANZA 28 febbraio 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di San Fratello in provincia di Messina. (Ordinanza n. 2229/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Visto il verbale di sopralluogo eseguito il 18 novembre 1989 dal Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche dal quale si evince uno stato di pericolo incombente in località Roccaforte, Porrà-Furiano, Vallone Valle, Schiena e nel centro urbano del comune di San Fratello;

Vista la nota n. 1116 datata 7 febbraio 1992 del comune di San Fratello con la quale oltre ad evidenziare, in generale, la gravità dei dissesti idrogeologici in atto e i conseguenti provvedimenti adottati, trasmette, in forma prioritaria, una relazione tecnico-economica, per il risanamento della località Schiena e Vallone Valle, per L. 2.100.000.000 quale stralcio del progetto generale di L. 20.000.000.000;

Considerato che dal quadro economico della relazione sopra citata va decurtata la somma indicata per la revisione prezzi;

Ravvisata la necessità di consentire il primo intervento teso alla eliminazione del più immediato pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di San Fratello la somma di L. 2.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di San Fratello, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale, relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di San Fratello, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1112

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 14 gennaio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 e la tabella IX ad esso allegata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 1989;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 17 settembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 31, relativo alle lauree conferite dalla facoltà di lettere e filosofia, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 31. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia e la laurea in lingue e letterature straniere (europee).

Art. 2.

L'art. 35, relativo all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere (europee), viene soppresso e così sostituito:

CORSO DI LAUREA
IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (EUROPEE)

Art. 35. — Titolo di ammissione: diploma di studi di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

Durata del corso di studi: quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte ed orali di lingue. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingue.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea.

Il consiglio delibera uno sbarramento tra il primo e il secondo biennio per lo studente che non abbia superato tutti gli esami di lingue e letterature straniere previsti per il primo biennio.

Al fine esclusivo di facilitare le scelte didattiche dello studente, il corso di laurea provvede ad includere le discipline attivate o mutuabili in aree didattiche, che comprendono una o più discipline omogenee:

a) *Area delle lingue e letterature straniere* (un'area per ogni lingua):

Inglese:

didattica della lingua inglese;
inglese scientifico;
letteratura anglo-canadese;
letteratura anglo-americana;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
letteratura inglese medievale;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
lingua e letteratura anglo-americana;
lingua e letteratura anglo-sassone;
lingua e letteratura inglese;
lingua inglese;
lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese;
linguistica inglese;
storia del teatro inglese;
storia del teatro nord-americano;
storia della critica letteraria inglese;
storia della cultura inglese;
storia della cultura nord-americana;
storia della lingua inglese;
traduzione dall'italiano in inglese;
traduzione in italiano dall'inglese.

Francese:

didattica della lingua francese;
letteratura francese medievale;
letteratura francese moderna e contemporanea;
letterature dei Paesi francofoni;
lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura provenzale;
lingua francese;
storia del teatro francese;
storia della civiltà francese;
storia della critica letteraria francese;
storia della lingua francese;
traduzione dall'italiano in francese;
traduzione in italiano dal francese.

Tedesco:

didattica della lingua tedesca;
letteratura austriaca;
letteratura tedesca medievale;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura yiddish;
lingua tedesca;
storia del teatro tedesco;
storia della critica letteraria tedesca;
storia della cultura tedesca;
storia della lingua tedesca;
traduzione dall'italiano in tedesco;
traduzione in italiano dal tedesco.

Spagnolo:

didattica della lingua spagnola;
letteratura ispano-americana;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
lingua e letteratura catalana;
lingua e letteratura ispano-americana;
lingua e letteratura spagnola;
lingua spagnola;
lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola;
storia del teatro spagnolo;
storia della critica letteraria spagnola;
storia della cultura ispanica;
storia della lingua spagnola;
traduzione dall'italiano in spagnolo;
traduzione in italiano dallo spagnolo.

Portoghese:

didattica della lingua portoghese;
letteratura brasiliana;
letteratura portoghese moderna e contemporanea;
lingua e letteratura luso-brasiliana;
lingua e letteratura portoghese;
lingua portoghese;
storia del teatro portoghese;
storia della critica letteraria portoghese;
storia della cultura portoghese;
storia della lingua portoghese;
traduzione dall'italiano in portoghese;
traduzione in italiano dal portoghese;
storia, cultura e istituzioni dei Paesi extra-europei di espressione portoghese.

Russo:

didattica della lingua russa;
lingua e letteratura russa;
lingua russa;
storia del teatro russo;

storia della critica letteraria russa;
storia della cultura russa;
storia della letteratura russa contemporanea;
storia della lingua russa;
traduzione dall'italiano in russo;
traduzione in italiano dal russo.

Bielo-russo:
lingua e letteratura bielo-russa.

Ucraino:
lingua e letteratura ucraina.

Polacco:
lingua e letteratura polacca.

Ceco e slovacco:
lingue e letterature della Cecoslovacchia.

Lingue della Jugoslavia:
lingue e letterature della Jugoslavia.

Bulgaro:
lingua e letteratura bulgara.

Albanese:
lingua e letteratura albanese.

Ebraico:
lingua e letteratura ebraica moderna.

Arabo:
lingua araba moderna;
lingua e letteratura araba.

Cinese:
lingua cinese;
lingua e letteratura cinese;
lingua e letteratura cinese moderna;
filologia cinese;
storia della lingua e scrittura cinese.

Giapponese:
lingua giapponese;
lingua e letteratura giapponese;
lingua e letteratura giapponese moderna.

Nederlandese:
lingua e letteratura nederlandese.

Romeno:
lingua e letteratura romena.

b) *Italianistica:*
didattica dell'italiano;
letteratura del Rinascimento;
letteratura teatrale italiana;
letteratura umanistica;
letteratura italiana;
lingua e letteratura italiana;
storia della grammatica e della lingua italiana;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia della letteratura medievale;
storia della lingua italiana.

c) *Scienze del linguaggio:*
dialettologia italiana;
glottologia;
linguistica generale;
linguistica romanza;
psicolinguistica;
sociolinguistica;
storia della linguistica.

d) *Scienze glottodidattiche:*
didattica;
glottodidattica;
metodologia e didattica dell'insegnamento delle lingue straniere.

e) *Scienze dell'educazione:*
diritto dell'uomo;
docimologia;
educazione degli adulti;
educazione sanitaria;
igiene;
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
metodologia e didattica;
pedagogia;
pedagogia comparata;
pedagogia speciale;
pedagogia sperimentale;
psicologia;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale;
psicopedagogia;
sociologia dell'educazione;
storia della letteratura per l'infanzia;
storia della pedagogia;
storia della psicologia;
storia della scuola e delle istituzioni educative.

f) *Scienze geografiche:*
didattica della geografia;
geografia;
geografia politica ed economica;
geografia storica;
geografia storica dell'antichità;
geografia umana.

g) *Scienze filosofiche:*
antropologia filosofica;
didattica della filosofia;
ermeneutica filosofica;
estetica;
filosofia;
filosofia del diritto;
filosofia del linguaggio;
filosofia della politica;
filosofia della religione;
filosofia della scienza;
filosofia della storia;
filosofia morale;
filosofia teoretica;
gnoseologia;
istituzioni di filosofia;
logica ed epistemologia;
propedeutica filosoficá;
storia del pensiero scientifico;
storia dell'estetica;
storia della filosofia;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia contemporanea;
storia della filosofia italiana;
storia della filosofia medievale;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della logica;
storia della storiografia filosofica;
storia delle dottrine morali;
teoria e storia dei sistemi filosofici.

h) *Lingue e culture classiche:*
antichità greche e romane;
archeologia cristiana;
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
civiltà e letteratura greca;
cultura greca;
epigrafia greca;
epigrafia latina;
grammatica greca;
grammatica greca e latina;
grammatica latina;
latino medievale;
letteratura cristiana antica;
letteratura greca;
letteratura latina;
letteratura latina medievale;
lingua e letteratura latina;
storia comparata delle lingue classiche;
storia della letteratura latina medievale;
storia della lingua greca;
storia della lingua latina;
storia greca;
storia romana.

i) *Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:*
estetica musicale;
storia del melodramma;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia del teatro;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte italiana;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte umbra;
storia della critica d'arte;
storia della musica;
storia della musica contemporanea;
storia della musica medievale rinascimentale;
storia della musica moderna;
storia della poesia per musica;
storia della teoria musicale;
storia e critica del cinema.

k) *Scienze filologiche:*
ebraico e lingue semitiche comparate;
filologia classica;
filologia dantesca;
filologia e critica dantesca;
filologia germanica;
filologia italiana;
filologia italica;
filologia latina;
filologia medievale e umanistica;
filologia romanza;
filologia slava;
sinologia.

l) *Scienze storiche:*
antichità e istituzioni medievali;
didattica della storia;
organizzazione internazionale;
storia americana;
storia contemporanea;
storia degli antichi stati italiani;
storia dei movimenti sindacali;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia dei trattati e politica internazionale;
storia del Cristianesimo;
storia del diritto italiano;

storia del movimento operaio e sindacale;
storia del pensiero politico contemporaneo;
storia del Risorgimento;
storia dell'America del nord;
storia dell'America latina;
storia dell'Asia orientale;
storia dell'età dell'illuminismo;
storia dell'Europa contemporanea;
storia dell'Europa orientale;
storia della Chiesa;
storia della scienza;
storia della storiografia;
storia delle dottrine economiche;
storia delle dottrine politiche;
storia delle dottrine sociali;
storia delle istituzioni politiche;
storia delle relazioni internazionali;
storia delle religioni;
storia economica;
storia economica contemporanea;
storia medievale;
storia moderna;
storia sociale;
studi francescani.

m) *Scienze storico-culturali:*
antropologia culturale;
etnologia;
etnomusicologia;
istituzioni medievali;
metodologia delle scienze sociali;
sociologia della conoscenza;
sociologia del lavoro e dell'industria;
sociologia politica;
sociologia;
storia della civiltà francese;
storia della cultura ispanica;
storia delle tradizioni popolari.

n) *Scienze della letteratura:*
biblioteconomia e bibliografia;
letterature comparate;
poetica e retorica;
sociologia della letteratura;
storia della critica letteraria.

o) *Scienze della comunicazione:*
pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa;
sociologia delle comunicazioni;
statistica sociale;
storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa;
storia del giornalismo.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica (da scegliersi tra «Letteratura italiana» e «Lingua e letteratura italiana»), cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche; italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della communicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere.

La tesi di laurea verrà scelta all'interno della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 14 gennaio 1992

Il rettore: DOZZA

92A1089

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 7 gennaio 1992, n. 3/92.

Assunzioni obbligatorie. Esonero parziale (art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482).

Agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della M.O.

Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro

1. Come è noto l'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, stabilisce tra l'altro che «con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ... le aziende private che per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che in sostituzione degli invalidi provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie ...».

In sede di applicazione della norma suddetta lo scrivente ha rilevato che a volte i tempi necessari per concludere il procedimento amministrativo si protraggono a causa di domande compilate in modo poco chiaro o mancanti di alcuni dati importanti e per altre difficoltà operative.

2. Pertanto si ritiene utile riportare di seguito alcuni adempimenti e modalità che dovranno essere osservati dalle ditte interessate, al fine di dare maggiore efficienza all'azione amministrativa.

2.*a)* La domanda — redatta in carta da bollo — deve essere presentata all'ufficio provinciale del lavoro competente nel territorio in cui la ditta ha la sede legale, come stabilisce la legge. Inoltre la ditta deve trasmettere copia della domanda, in carta semplice, anche al «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'impiego - Divisione III - Via Flavia, 6 - 00187 Roma», nonché agli altri uffici provinciali del lavoro interessati al provvedimento esonerativo.

È necessario che nella domanda risulti esplicitamente che la ditta ha trasmesso la stessa a tutti gli uffici sopra indicati.

Quanto sopra consentirà a tutti gli uffici provinciali interessati di procedere immediatamente agli adempimenti di competenza (applicazione della sospensiva e richiesta dei pareri istruttori), senza attendere l'inoltro della domanda da parte dell'ufficio provinciale nel cui territorio la ditta ha la sede legale.

2.*b)* Nella domanda la ditta deve indicare:

l'esatta denominazione sociale; l'indirizzo completo della sede legale; la data;

il numero dei dipendenti, sia totale, sia per ciascuna sede provinciale; qualora la ditta abbia più sedi nella stessa provincia, deve indicare per ciascuna sede la località e il numero dei dipendenti;

le sedi per le quali chiede l'esonero parziale;

se si tratta di un primo esonero, oppure se chiede la estensione o la maggiorazione o la voltura di esoneri già esistenti, o altro tipo di provvedimento; è utile sottolineare che qualora sia stato già adottato un provvedimento di esonero per la sede interessata, anche sotto una diversa denominazione sociale, la ditta deve indicare gli estremi del provvedimento;

l'attività svolta, precisando e descrivendo sinteticamente le lavorazioni che hanno caratteristiche tali da rendere difficile utilizzare personale invalido. A tal fine è utile dare indicazioni, tra l'altro, anche in merito all'esistenza ed alla consistenza di eventuale lavoro esterno, su turni o svolto da personale viaggiante; inoltre è utile precisare se la sede nella quale viene svolto il lavoro ha carattere temporaneo (cantieri, ecc.).

2.*c)* Qualora la ditta chieda la voltura di un decreto di esonero già concesso con diversa denominazione sociale, deve allegare alla domanda un documento da cui risulti l'avvenuta trasformazione societaria (atto notarile, certificato storico della camera di commercio, ...).

3. L'ufficio provinciale competente nel territorio in cui la ditta ha la sede legale deve verificare se la domanda contiene tutti gli elementi sopra indicati, e se del caso invita la ditta a completarla.

p. *Il Ministro:* GRIPPO

92A1113

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto n. 425 Div. I del 22 gennaio 1992 del prefetto della provincia di Milano l'Istituto dei ciechi di Milano è stato autorizzato ad accettare il legato consistente in una somma di denaro di L. 5.000.000, disposto dalla sig.ra Casori Cleofe ved. Bocci, nata a Milano il 12 marzo 1904 e deceduta a Magente il 26 febbraio 1991.

92A1116

Autorizzazione al liceo scientifico statale di Parabiago ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano prot. n. 4827 del 9 ottobre 1990 il liceo scientifico statale di Parabiago è stato autorizzato ad accettare la donazione della Cassa rurale e artigiana di Busto Garolfo costituita da una data-display QA. 50 del valore di L. 3.165.400.

92A1117

Autorizzazione al liceo classico «T. Campanella» in Reggio Calabria, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Reggio Calabria prot. n. 2452 del 27 giugno 1990, il liceo classico «T. Campanella» di Reggio Calabria è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 10.000.000 offerta dagli eredi del preside prof. Giacomo D'Africa e la cui rendita dovrà essere devoluta per l'assegnazione annuale di una borsa di studio in favore dell'alunno più meritevole del liceo stesso.

92A1118

Autorizzazione all'istituto magistrale «G. Marchi» in Tolmezzo, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine prot. n. 6428/1° Sett. del 22 settembre 1990, l'istituto magistrale «G. Marchi» di Tolmezzo è stato autorizzato ad accettare la donazione, disposta per legato dal prof. Benedetto Cagli, di 521 volumi di argomento filosofico, psicologico, pedagogico e didattico, valutati in complessive L. 2.040.000.

92A1119

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «L. A. Muratori» in Modena, ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena prot. n. 518/1° Sett. del 18 giugno 1990, il liceo ginnasio «L. A. Muratori» di Modena è stato autorizzato ad accettare la donazione devoluta dagli eredi del prof. Martinez di L. 8.000.000, con la cui rendita annua sarà istituita una borsa di studio da assegnarsi annualmente all'alunno che negli scrutini finali dei tre anni di liceo abbia registrato la maggiore votazione complessiva nelle materie letterarie.

Con decreto del prefetto di Modena prot. n. 577, 1° Sett. del 26 giugno 1990, il liceo ginnasio statale «L. A. Muratori» di Modena è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 3.500.000 e L. 3.039.472, offerta dalla sig.ra Licia Melli Coppi e da ex alunne, la cui rendita dovrà essere devoluta per l'assegnazione annuale di una borsa di studio.

92A1121

Autorizzazione al liceo classico «G. e Q. Sella», in Biella ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli prot. n. 5721, 1° Sett. del 24 novembre 1990, il liceo classico «G. e Q. Sella» di Biella, è stato autorizzato ad accettare la donazione della Cassa di risparmio di Biella consistente in una fotocopiatrice Konica Ubix 22 0Z revisionata del valore di L. 2.100.000.

92A1120

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Adeguamento della misura dei gettoni di presenza per i presidenti e i vice presidenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1992 ferme restando le condizioni e le modalità vigenti per la loro corresponsione, l'importo lordo delle medaglie di presenza spettanti ai presidenti e ai vice presidenti degli enti di cui in premessa è equiparato, con decorrenza della stessa data di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 1991, a quello previsto per i consiglieri di amministrazione dei rispettivi enti.

92A1122

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta 13 Mod. 241 D.P. — Data: 18 settembre 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Venezia. — Intestazione: Cimarosti Giorgio, nato il 21 febbraio 1937 a Venezia. - Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 300.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta 14 Mod. 241 D.P. — Data: 18 settembre 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Venezia. — Intestazione: Cimarosti Giorgio, nato il 21 febbraio 1937 a Venezia. Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 300.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta 15 Mod. 241 D.P. — Data: 18 settembre 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Venezia. — Intestazione: Cimarosti Giorgio, nato il 21 febbraio 1937 a Venezia. Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

92A0724

N. 42

Corso dei cambi del 2 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1227,450	1227,450	1227,400	1227,450	1227,450	1227,450	1227,290	1227,450	1227,450	1227,45
ECU	1535,400	1535,400	1536 —	1535,400	1535,400	1535,400	1535,430	1535,400	1535,400	1535,400
Marco tedesco	750,590	750,590	750,750	750,590	750,590	750,590	750,600	750,590	750,590	750,590
Franco francese	220,820	220,820	221,250	220,820	220,820	220,820	220,820	220,820	220,820	220,820
Lira sterlina	2158,150	2158,150	2157 —	2158,150	2158,150	2158,150	2157,950	2158,150	2158,150	2158,150
Fiorino olandese	667,050	667,050	667,250	667,050	667,050	667,050	667,080	667,050	667,050	667,050
Franco belga	36,477	36,477	36,480	36,477	36,477	36,477	36,483	36,477	36,477	36,470
Peseta spagnola	11,916	11,916	11,980	11,916	11,916	11,916	11,917	11,916	11,916	11,910
Corona danese	193,590	193,590	193,500	193,590	193,590	193,590	193,600	193,590	193,590	193,590
Lira irlandese	2004 —	2004 —	2004 —	2004 —	2004 —	2004 —	2003,950	2004 —	2004 —	—
Dracma greca	6,497	6,497	6,500	6,497	6,497	6,497	6,492	6,497	6,497	—
Escudo portoghese	8,721	8,721	8,680	8,721	8,721	8,721	8,723	8,721	8,721	8,720
Dollaro canadese	1036,450	1036,450	1037 —	1036,450	1036,450	1036,450	1035,900	1036,450	1036,450	1036,450
Yen giapponese	9,471	9,471	9,480	9,471	9,471	9,471	9,470	9,471	9,471	9,470
Franco svizzero	827,650	827,650	827 —	827,650	827,650	827,650	827,890	827,650	827,650	827,650
Scellino austriaco	106,680	106,680	106,700	106,680	106,680	106,680	106,679	106,680	106,680	106,680
Corona norvegese	191,510	191,510	191,250	191,510	191,510	191,510	191,520	191,510	191,510	191,510
Corona svedese	207,050	207,050	207 —	207,050	207,050	207,050	207,010	207,050	207,050	207,05
Marco finlandese	274,410	274,410	274,50	274,410	274,410	274,410	274,700	274,410	274,410	—
Dollaro australiano	925,550	925,550	926 —	925,550	925,550	925,550	924,700	925,550	925,550	925,550

Media dei titoli del 2 marzo 1992

Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,900
» » » 21- 4-1987/94	88,775
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,600
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,450
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,425
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,475
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,525
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,600
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,625
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,675
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,650
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,650
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,775
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,775
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,875
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,875
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,900
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,800
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,800
» » » » 19- 5-1986/92	100,350
» » » » 20- 7-1987/92	100,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,650
» » » » 1-11-1987/92	100,125
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	100,100
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,175
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,275
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,225
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,550
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,825
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,450
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,800
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,300
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,775
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,225
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,950
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,250
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,050
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,375
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,400
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,375
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,275
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,200
»	»	»	»	1-10-1987/94	100 —
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,950
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,950
»	»	»	»	1- 2-1985/95	101,050
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,600
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,875
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,950
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,225
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,775
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,125
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,800
»	»	»	»	1-10-1985/95	100,525
»	»	»	»	1-10-1990/95	100,750
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,850
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,700
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,875
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,450
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,725
»	»	»	»	1- 2-1986/96	100,350
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,775
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100,275
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,900
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,575
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,500
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,050
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,975
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,200
»	»	»	»	1-10-1986/96	99,150
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,350
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,600
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,950
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,775
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,775
»	»	»	»	1- 4-1987/97	99,350
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99,250
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,200
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,675
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,925
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,950
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,800
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,750
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,700

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	17- 3-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,650
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,600
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,775
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,650
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,450
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,800
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,825
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,700
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100 —
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,800
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,525
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,075
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,025
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,625
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,225
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,350
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,425
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,525
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	100,550
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99 —
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,650
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,775
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,850
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,900
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,850
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	99,150

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,600
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	99,500
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	99,550
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,150
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,750
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,800
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,750
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,050
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,200
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,350
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,550
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,150
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	101,900
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,650
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,150
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,300
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,525
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,500
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,650
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	101,525
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,100
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M02032

N. 43

Corso dei cambi del 3 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1240,450	1240,450	1240,600	1240,450	1240,450	1240,450	1240,770	1240,450	1240,450	1287,450
E.C.U.	1534,800	1534,800	1536 —	1534,800	1534,800	1534,800	1534,800	1534,800	1534,800	1535,400
Marco tedesco	749,760	749,760	750 —	749,760	749,760	749,760	749,750	749,760	749,760	750,590
Franco francese	220,640	220,640	221,250	220,640	220,640	220,640	220,650	220,640	220,640	220,820
Lira sterlina	2159,100	2159,100	2160 —	2159,100	2159,100	2159,100	2159,400	2159,100	2159,100	2158,150
Fiorino olandese	666,280	666,280	666,500	666,280	666,280	666,280	666,260	666,280	666,280	667,050
Franco belga	36,445	36,445	36,460	36,445	36,445	36,445	36,450	36,445	36,445	36,470
Peseta spagnola	11,936	11,936	11,955	11,936	11,936	11,936	11,937	11,936	11,936	11,910
Corona danese	193,430	193,430	193,500	193,430	193,430	193,430	193,430	193,430	193,430	193,590
Lira irlandese	2003 —	2003 —	2003 —	2003 —	2003 —	2003 —	2003 —	2003 —	2003 —	—
Dracma greca	6,490	6,490	6,500	6,490	6,490	6,490	6,500	6,490	6,490	
Escudo portoghese	8,726	8,726	8,710	8,726	8,726	8,726	8,722	8,726	8,726	8,720
Dollaro canadese	1042,500	1042,500	1042 —	1042,500	1042,500	1042,500	1042,600	1042,500	1042,500	1036,450
Yen giapponese	9,484	9,484	9,480	9,484	9,484	9,484	9,484	9,484	9,484	9,470
Franco svizzero	825,550	825,550	825,500	825,550	825,550	825,550	825,380	825,550	825,550	827,650
Scellino austriaco	106,544	106,544	106,600	106,544	106,544	106,544	106,550	106,544	106,544	106,680
Corona norvegese	191,380	191,380	191,250	191,380	191,380	191,380	191,390	191,380	191,380	191,510
Corona svedese	206,850	206,850	207,250	206,850	206,850	206,850	206,860	206,850	206,850	207,050
Marco finlandese	274,480	274,480	274,500	274,480	274,480	274,480	274,650	274,480	274,480	—
Dollaro australiano	933,900	933,900	934 —	933,900	933,900	933,900	934,400	933,900	933,900	925,550

Media dei titoli del 3 marzo 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,650
» » » 21- 4-1987/94	88,725
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,550
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,500
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,475
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,475
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,575
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,550
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,625
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,675
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,650
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,650
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,700
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,700
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,875
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,875
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,850
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,800
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100 —
» » » » 19- 5-1986/92	100,050
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » » 1-11-1987/92	100,175
» » » » 1-12-1987/92	100,200
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	100,225
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,275
» » » »	1- 6-1988/93	100,225
» » » »	18- 6-1986/93	99,900
» » » »	1- 7-1988/93	100,500
» » » »	17- 7-1986/93	99,825
» » » »	1- 8-1988/93	100,400
» » » »	19- 8-1986/93	99,800
» » » »	1- 9-1988/93	100,350
» » » »	18- 9-1986/93	99,725
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	99,850
» » » »	1-11-1988/93	100,250
» » » »	18-11-1987/93	100,050
» » » »	19-12-1986/93	100,275
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,300
» » » »	1- 3-1989/94	100,375
» » » »	15- 3-1989/94	100,325
» » » »	1- 4-1989/94	100,275
» » » »	1- 9-1989/94	100,150
» » » »	1-10-1987/94	100 —
» » » »	1-11-1989/94	100 —
» » » »	1- 1-1990/95	99,950
» » » »	1- 2-1985/95	101,125
» » » »	1- 3-1985/95	99,600
» » » »	1- 3-1990/95	99,875
» » » »	1- 4-1985/95	99,200
» » » »	1- 5-1985/95	99,075
» » » »	1- 5-1990/95	99,750
» » » »	1- 6-1985/95	98,950
» » » »	1- 7-1985/95	99,225
» » » »	1- 7-1990/95	99,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,125
» » » »	1- 9-1985/95	99,150
» » » »	1- 9-1990/95	99,800
» » » »	1-10-1985/95	99,525
» » » »	1-10-1990/95	99,775
» » » »	1-11-1985/95	99,850
» » » »	1-11-1990/95	99,700
» » » »	1-12-1985/95	99,825
» » » »	1-12-1990/95	99,725
» » » »	1- 1-1986/96	99,850
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,200
» » » »	1- 1-1991/96	99,725
» » » »	1- 2-1986/96	100,350
» » » »	1- 2-1991/96	99,775
» » » »	1- 3-1986/96	100,325
» » » »	1- 4-1986/96	99,950
» » » »	1- 5-1986/96	99,525
» » » »	1- 6-1986/96	99,550
» » » »	1- 7-1986/96	99,175
» » » »	1- 8-1986/96	99 —
» » » »	1- 9-1986/96	99,200
» » » »	1-10-1986/96	99,100
» » » »	1-11-1986/96	99,300
» » » »	1-12-1986/96	99,775
» » » »	1- 1-1987/97	99,550
» » » »	1- 2-1987/97	99,900
» » » »	18- 2-1987/97	99,775
» » » »	1- 3-1987/97	99,775
» » » »	1- 4-1987/97	99,350
» » » »	1- 5-1987/97	99,250
» » » »	1- 6-1987/97	99,075
» » » »	1- 7-1987/97	98,900
» » » »	1- 8-1987/97	99,675
» » » »	1- 9-1987/97	98,925
» » » »	1- 3-1991/98	99 —
» » » »	1- 4-1991/98	98,800
» » » »	1- 5-1991/98	98,750
» » » »	1- 6-1991/98	98,700
» » » »	1- 7-1991/98	98,800
» » » »	1- 8-1991/98	98,800
» » » »	1- 9-1991/98	98,900

92M03032

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	17- 3-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,650
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,650
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,700
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,900
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,925
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,050
» » »	12,50%	1-10-1992	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,600
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,200
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,250
» » »	12,50%	1-10-1993	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,175
» » »	12,50%	17-11-1993	100,350
» » »	12,50%	1-12-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,425
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,500
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,525
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,600
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,700
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,725
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,725
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,900
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,950
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,900
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	99,200

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,600
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,500
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,550
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,175
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,850
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,250
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,125
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,650
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,250
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,350
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,300
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,350
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	99,150
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,475
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,950
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,300
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,400
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,550
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,200
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,600
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,950
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,900
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo — di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di agraria:

anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici.

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di scienze politiche:

diritto agrario comunitario.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisiologia umana

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia della scienza.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

algebra

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1137

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brescia n. 5663 del 21 dicembre 1991 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Alfa Acciai di Brescia la donazione della somma di L. 5.000.000 per l'acquisto di apparecchiature scientifiche.

92A1139

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 3605 del 7 gennaio 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 40.000.000 per una ricerca su «Meccanismi di danno al DNA e di mutazione genica indotti da agenti concerogeni in linfociti umani in vivo e in vitro».

Con decreto del prefetto di Padova n. 3606 del 7 gennaio 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 30.000.000 per una ricerca su «Definizione di protocolli per la terapia fotodinamica di tumori in presenza di ftalocianine».

Con decreto del prefetto di Padova n. 3607 del 7 gennaio 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 50.000.000 per una ricerca su «Studio dei meccanismi molecolari di attivazione trascrizionale e trasformazione cellulare mediate dalle oncoproteine jun e fos».

92A1142

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Conversano

La giunta della regione Puglia con atto n. 5973 del 13 novembre 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Conversano (Bari), relativa alla zona annomaria adottata con delibere di consiglio comunale numeri 64 e 183 del 1984.

92A1096

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro dell'ambiente 19 dicembre 1991 concernente: «Ammissione di progetti al finanziamento previsto dall'art. 2-*bis*, comma 5, della legge 4 agosto 1989, n. 283, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1992).

Nell'allegato 1 all'ordinanza citata in epigrafe, riportante la tabella degli interventi finanziati dalla legge n. 283/1989 art. 2-*bis*, nella regione Abruzzo, alla pag. 16 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del numero d'ordine 2 relativo al soggetto titolare regione Abruzzo, nella colonna riportante l'oggetto, dove è scritto: «*Ristrutturazione impianto di depurazione di Alfedena e collettamento liquami del comune di Scontrone (Bacino Volturno)*», si legga: «*Piano sperimentale di risanamento del Bacino Idrografico Aterno Pescara*».

92A1098

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 1991 recante: «Approvazione del regolamento del servizio informativo-telematico». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1991)

All'ultimo comma, ultimo rigo, dell'art. 2 del regolamento allegato al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 29, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... individuati i servizi da *fornitore*.», si legga: «... individuati i servizi da *fornire*.».

All'ultimo comma dell'art. 5 del medesimo regolamento, riportato alla pag. 30, prima colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... la funzione messaggistico-telematica di posta elettronica *Amnidirezionale* in tempo reale.», si legga: «... la funzione messaggistico-telematica di posta elettronica *omnidirezionale* in tempo reale.».

92A1097

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 5 8 0 9 2 *

L. 1.200